



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Sez. prima

In persona del giudice **Dr. Vincenzo Vitalone**

ha emesso la seguente

SENTENZA

nelle causa civile iscritta al n. rg. **31362/2016**

TRA

Paolo Berlusconi rappresentato e difeso dagli avv.ti Liviano Sinopoli, Michele Spalla e Angelo Martucci

ATTORE

E

LA 7 S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Siniscalchi e Gianluigi Abbruzzese

CONVENUTA

E

Alessandro Ruotolo rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Fiore e Ignazio Fiore

CONVENUTO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Paolo Berlusconi ha convenuto in giudizio Alessandro Ruotolo e LA7 S.p.a. al fine "1) accertare e dichiarare la natura diffamatoria e le conseguenti responsabilità di LA7 s.r.l. e/o del dott. Sandro Ruotolo per la sua divulgazione, della trasmissione Servizio Pubblico Più, andata in onda alle ore 20:35, sul canale televisivo LA7, in data 29.12.2013, annunciata in anteprima, in data 28.12.2013, dal TG serale de LA7 e pubblicata anche sul sito internet del TG7, in quanto gravemente lesiva dell'onore, della reputazione e della dignità dell'attore; 2) Per l'effetto, condannare LA7 s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro tempore e/o il sig. Sandro Ruotolo, ognuno per le rispettive accertande responsabilità, a risarcire a Paolo Berlusconi, anche in via equitativa, tutti i danni conseguenti, patrimoniali e non, nella misura di Euro

1.492.000,00, ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, ritenuta di giustizia; 3) Ordinare la rimozione dei servizi contenenti la notizia diffamatoria dal sito del TG7: www.la7.it sia da quello di youtube; 4) Ordinare ex art. 120 c.p.c. la pubblicazione della sentenza sui quotidiani Il Giornale, la Repubblica, il Corriere della Sera, il Messaggero e il Mattino per almeno due volte a carattere doppi del normale, a cura dell'attore ed a spese di LA7 s.r.l. e/o del dott. Sandro Ruotolo nonché, nelle stesse dimensioni, per almeno trenta giorni continuativi sul sito internet del canale televisivo LA7: www.la7.it e su ognuno dei predetti giornali nella versione on line."

In particolare, l'attore ha chiesto al Tribunale di accertare la natura diffamatoria della puntata "Inferno Atomico" della trasmissione "Servizio Pubblico Più" condotta dal Ruotolo e andata in onda in data 29 dicembre 2013, tenendo conto del risalto mediatico prodotto dall'anticipazione del contenuto della trasmissione trasmessa dal telegiornale di La7 il giorno precedente la messa in onda della puntata "Inferno Atomico".

Occorre innanzitutto rappresentare che la puntata "Inferno Atomico", riguardante la cosiddetta Terra dei Fuochi, presentava al suo interno precedenti inchieste giornalistiche antecedentemente registrate, nelle quali non viene mai fatto il nome dell'attore in modo esplicito.

Ed infatti, il nome di Paolo Berlusconi viene pronunciato una sola volta negli ultimi minuti della puntata, evidentemente anch'essa in differita -in quanto richiamata in un articolo del Fatto Quotidiano della giorno stesso della sua messa in onda serale- nel corso di un acceso dibattito instauratosi tra le madri di due bambini deceduti a seguito di malattie tumorali presumibilmente cagionate dall'illecito smaltimento dei rifiuti e Carmine Schiavone che partecipava alla trasmissione come "pentito" e già aderente di spicco di organizzazioni di stampo mafioso. E' quest'ultimo ad identificare l'attore ed a pronunciare il suo nome quale socio di una delle società presumibilmente responsabile dell'interramento dei rifiuti tossici nel territorio controllato dal clan mafioso cui lo Schiavone apparteneva. Tale precisazione si impone, all'esito della verifica del cd depositato in atti, in quanto il nome di Paolo Berlusconi non viene esternato dallo Schiavone a seguito di domande del Ruotolo o di sue più o meno esplicite richieste di chiarimenti, in quanto, come detto, la dichiarazione dello Schiavone si colloca all'interno di un acceso dibattito con le sue interlocutrici.

Invero, il Ruotolo, sia nel servizio televisivo registrato sia nel corso della diretta, non pone mai domande volte ad influenzare le risposte dell'intervistato o addirittura a manipolare le dichiarazioni di costui.

Come è noto costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui l'esercizio del diritto di cronaca e di critica costituisce un'esimente del reato di diffamazione.

Ed invero, il diritto di cronaca consiste nel diritto di ciascuno di manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione, espressamente riconosciuto dall'art. 21 Cost. e dall'art. 19 Dichiarazione universale dei diritti umani, ma tale diritto incontra il limite della tutela di altri diritti costituzionalmente garantiti (il diritto all'onore e alla reputazione di un soggetto) e non sempre è agevole individuare la linea di demarcazione che separa il diritto di cronaca e di critica con il reato di diffamazione. Del resto, come evidenziato dalla Cassazione, "non sussiste una generica prevalenza del diritto all'onore sul diritto di critica, in quanto ogni critica alla persona

può incidere sulla sua reputazione, e del resto negare il diritto di critica solo perché lesivo della reputazione di taluno significherebbe negare il diritto di libera manifestazione del pensiero; pertanto, il diritto di critica può essere esercitato anche mediante espressioni lesive della reputazione altrui, purché esse siano strumento di manifestazione di un ragionato dissenso e non si risolvano in una gratuita aggressione distruttiva dell'onore" (Cass. n. 4545/2012).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo evidenziato i presupposti necessari per l'esercizio legittimo di tale diritto, quali la rilevanza della notizia (principio della pertinenza), la verità dei fatti - inclusa la c.d. verità putativa - (principio della continenza sostanziale), nonché la correttezza dell'esposizione dei fatti (principio della continenza formale). (Cass. n. 1205/2007; Cass. n. 6973/2007; Cass. n. 1453/2015; Cass. n. 2357/2013).

Consegue che il diritto di cronaca e di critica deve sempre e comunque rispettare la linea di confine tra rilevanza di un fatto e la necessità di esporlo in modo quanto più preciso possibile attraverso il filtro del criterio dell'interesse pubblico della notizia, verità dei fatti e continenza espressiva.

In particolare, per quanto riguarda le interviste dal contenuto diffamatorio, la Cassazione ritiene che il principio della verità dei fatti sussista qualora il giornalista o chi diffonde l'intervista si limiti a riportarne il contenuto senza alterare il senso delle dichiarazioni dell'intervistato ed infatti *"il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto" (Cass. n. 23168/2014).*

Da ciò deve concludersi che la responsabilità per diffamazione, qualora questa venga accertata, non sussistendo i tre principi sopra richiamati, ricade esclusivamente in capo all'intervistato, che nel caso di specie risulta essere il pentito di mafia Carmine Schiavone. Pertanto, la responsabilità del giornalista rispetto all'intervista "diffamatoria" sussiste solamente qualora vi sia stata una condotta del giornalista tale da alterare o enfatizzare le dichiarazioni dell'intervistato o nel caso in cui il giornalista abbia negligenzemente trascurato la verifica dell'attendibilità della fonte.

Con riguardo all'intervista di cui trattasi non sono riscontrabili le due predette ipotesi di responsabilità in capo al Ruotolo, in quanto costui si limita a porre alcune domande che risultano conformi al tipo di inchiesta oggetto del programma da lui condotto ed, inoltre, non si riscontra alcuna negligenza in ordine alla scelta della fonte, poiché Carmine Schiavone era persona informata dei fatti e ritenuta attendibile dall'Autorità Giudiziaria nei processi che hanno condotto a numerose condanne nei confronti dei boss del clan dei Casalesi, come documentato dalle parti. (v. anche Cass. n. 25420/2017 secondo cui *"occorre [...] che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive"*).

Per le stesse ragioni di cui sopra, non si riscontra alcuna responsabilità della La7 S.p.A. apparendo assorbenti per essa le motivazioni che conducono al rigetto della domanda nei confronti del Ruotolo,

Inoltre, rilevato che La7 ha provveduto a far rimuovere i servizi pubblicati da terzi sul sito web YouTube e che, altresì, sono stati *depubblicati* sia l'anticipazione sia i servizi del TgLa7 e che non sono più reperibili sul sito di Servizio Pubblico i video oggetto di contestazione e che, in ogni caso, il sito di Servizio Pubblico non è gestito da La7, ma da una società terza.

Occorre precisare, come già valutato, come non sia rilevante l'articolo pubblicato sul "Fatto Quotidiano" il giorno 29 dicembre 2013, perché la puntata "Inferno Atomico" è stata trasmessa presumibilmente in differita, dando la possibilità ai giornalisti di conoscere il contenuto del servizio prima della messa in onda.

Le spese, in relazione al valore della causa, seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 31326/2016 così dispone:

- 1) Rigetta la domanda di parte attrice;
- 2) Condanna l'attore al pagamento delle spese legali in favore dei convenuti per l'ammontare di Euro 10.700,00 per ciascuno, oltre agli accessori di legge.

ROMA, 7.6.2018

Il Giudice
Vincenzo Vitalone

Depositato in Cancelleria

Roma, li 13/06/2018

IL CANCELLIERE C
DI UBALDO ENRICO



IL CANCELLIERE C
DI UBALDO ENRICO